

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1132 del 06/03/2017
Oggetto	D. LGS. N. 152/2006 ART. 208 - DITTA AUTOSERVICE SAS DI FILIBERTI SAURO & C. - RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA PROVINCIALE D.D. 11/05/2007 N. 941 ALLA GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA DI VEICOLI FUORI USO (RIFIUTI SPECIALI) IN COMUNE DI CORTEMAGGIORE (PC) - VIA SALVO D'ACQUISTO 2.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1171 del 06/03/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno sei MARZO 2017 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

**D. LGS. N. 152/2006 ART. 208 - DITTA AUTOSERVICE SAS DI FILIBERTI SAURO & C. - RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA PROVINCIALE D.D. 11/05/2007 N. 941 ALLA GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA DI VEICOLI FUORI USO (RIFIUTI SPECIALI) IN COMUNE DI CORTEMAGGIORE (PC) - VIA SALVO D'ACQUISTO 2.**

**LA DIRIGENTE**

**Richiamato** il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" nonché la Legge Regionale 01/06/2006, n. 5, con la quale la Regione Emilia Romagna aveva delegato alle Province le funzioni già esercitate e ad essa attribuite dal medesimo D.Lgs. n. 152/2006 in materia di rifiuti;

**Preso atto** che con Legge 30/07/2015, n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 07/04/2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni", attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia (Arpae);

**Visti:**

- la legge 7.8.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D. Lgs. 3.4.2006, n. 152 "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la legge 7.4.2016, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";

**Vista** la seguente documentazione:

- Determinazione Dirigenziale 11/05/2007, n. 941, successivamente modificata con D.D. 19/06/2014, n. 1262, e D.D. 02/11/2015, n. 2052, con le quali la Provincia di Piacenza aveva autorizzato (rinnovo), fino al 30/04/2017, la ditta AUTOSERVICE S.a.s. di Filiberti Sauro & C. alla gestione del centro di stoccaggio di rifiuti speciali (veicoli fuori uso) ubicato in Comune di Cortemaggiore (PC) – via Salvo d'Acquisto 2;
- istanza del 28/10/2016 (assunta al prot. Arpae n. 12001 in data 02/11/2016), con la quale la ditta AUTOSERVICE S.a.s. di Filiberti Sauro & C. ha chiesto, tramite la società Eco Consul S.a.s., il rinnovo (senza modifiche) dell'autorizzazione unica alla gestione del centro di stoccaggio di cui trattasi specificando (in ottemperanza alla prescrizione di cui al punto 2. - 1 quinquies) - della richiamata D.D. 02/11/2015, n. 2052) che:

*" Le acque reflue in questione derivano dai servizi igienici situati nella parte est del capannone e sono trattate mediante fossa biologica.*

*Per evitare il passaggio all'interno del disoleatore verrà realizzata una tubazione interrata che preleverà i reflui in uscita dalla fossa biologica, convogliandoli verso la rete fognaria interna a valle del disoleatore. Si trasmette in allegato planimetria aggiornata della rete fognaria.*

*La scrivente ditta intende attivarsi a breve per l'attuazione delle modifiche sopra descritte: i lavori verranno completati entro il 28 febbraio 2017."* ;

Ricordato che la citata prescrizione di cui al punto 2. - 1 quinquies) - della D.D. 02/11/2015, n. 2052, testualmente recita:

*" 1 quinquies) in sede di istanza di rinnovo dell'autorizzazione alla gestione del centro di raccolta autoveicoli (avente scadenza al 30/04/2017), dovrà essere allegato un progetto/programma, indicante i tempi previsti per la sua attuazione, finalizzato ad evitare che al disoleatore confluiscono anche le acque reflue domestiche (servizi igienici) così da migliorare l'efficienza di tale impianto di*

*trattamento“;*

- nota prot. n. PGPC/2016/13156 del 24/11/2016, con la quale la Sezione Territoriale dell'Arpae di Fiorenzuola d'Arda ha trasmesso la propria "relazione tecnica" da cui emerge che non sussistono motivi ostativi, sotto il profilo ambientale, al rinnovo dell'autorizzazione in argomento;
- lettera prot. n. 1462 dell'08/02/2017 (prot. Arpae n. 1483 in data 09/02/2017) con la quale il Comune di Cortemaggiore ha comunicato che "NULLA OSTA a livello urbanistico al rilascio dell'autorizzazione richiesta.“;

**Acquisita** in data 25/11/2016 dalla Prefettura di Piacenza la "comunicazione antimafia", ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. n. 159/2011, mediante verifica della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.);

**Dato atto** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015 alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

**Visto** inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

**Si ritiene**, sulla base di quanto sopra indicato, che possa procedersi, pertanto, al rinnovo dell'autorizzazione rilasciata (da ultimo) dalla Provincia di Piacenza con D.D. 11/05/2007, n. 941, alla gestione del centro di stoccaggio in argomento assumendo il seguente provvedimento:

### **DISPONE**

per quanto indicato in narrativa di

1) **accogliere** l'istanza del 28/10/2016 (assunta al prot. Arpae n. 12001 in data 02/11/2016) e di rinnovare, fino al **30/03/2027** - ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 6 del D.Lgs. n. 209/2003, l'autorizzazione precedentemente rilasciata con atto provinciale D.D. 11/05/2007, n. 941, alla ditta AUTOSERVICE S.a.s. di Filiberti Sauro & C. con sede legale in Comune di Cortemaggiore (PC) - via Salvo d'Acquisto 2 (C.F. - P.I. 01077300331), per la gestione del "centro di raccolta" veicoli fuori uso (rifiuti speciali) ubicato sempre in Comune di Cortemaggiore (PC) - via Salvo d'Acquisto 2. L'autorizzazione dovrà essere esercitata con il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) la tipologie dei rifiuti per i quali è ammesso lo stoccaggio (operazioni R13/D15) per il successivo trattamento di rottamazione sono quelle dei rifiuti speciali e speciali pericolosi prodotti da terzi di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 184 del D. Lgs. n 152/2006, individuabili all'allegato "D" del medesimo Decreto legislativo con i seguenti codici CER:

- 160104 * veicoli fuori uso;
- 160106 veicoli fuori uso non contenenti ne liquidi ne altre componenti pericolose;
- 160117 metalli ferrosi;
- 160118 metalli non ferrosi;
- 160122 componenti non specificate altrimenti;
- 160199 rifiuti non specificati altrimenti costituiti da portiere e parti di carrozzeria;

- b) la capacità massima del centro di raccolta è di **17** t. in stoccaggio, per il successivo trattamento di rottamazione, e con il limite complessivo di **150** t./anno;
- c) per lo svolgimento dell'attività di rottamazione (centro di raccolta) dovranno essere utilizzati i settori individuati nella "Planimetria generale" allegata alla documentazione integrativa al piano di adeguamento presentato ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 209/2003 in data 11.11.2005 (prot. prov.le n. 92833 in pari data);

- d) dovrà essere assicurata la corretta gestione e smaltimento delle acque meteoriche provenienti dall'area adibita allo stoccaggio dei veicoli;
- e) i veicoli in attesa del trattamento di evacuazione dei liquidi e dello smontaggio delle batterie, classificati rifiuti speciali pericolosi ed identificati con il codice CER 160104 \* - veicoli fuori uso - ovvero i veicoli che per motivi diversi non possono essere sottoposti a operazioni di bonifica, dovranno essere posizionati in area adeguatamente impermeabilizzata e non potranno essere accatastati o depositati sul fianco per evitare la fuoriuscita dei liquidi;
- f) i rifiuti generati dalle operazioni di evacuazione dei liquidi e smontaggio delle batterie, da effettuarsi in area adeguatamente attrezzata, dovranno essere stoccati in idonei contenitori a tenuta ed in ambiente coperto onde impedire il dilavamento degli stessi. Gli accumulatori esausti dovranno essere stoccati negli appositi contenitori di tipo speciale antiacido a doppia parete e muniti di coperchio, mentre per i rifiuti liquidi (oli esausti – liquidi refrigeranti) i contenitori dovranno essere dotati di bacino di contenimento adeguatamente dimensionato (pari al volume del contenitore più grande e comunque non inferiore a 1/3 della capacità massima di stoccaggio);
- g) i veicoli trattati potranno essere accatastati mediante sovrapposizione nell'apposita zona di stoccaggio sino ad un'altezza massima di 5 m.;
- h) lo stoccaggio delle parti di ricambio e dei pneumatici rimossi dai veicoli dovrà avvenire nell'individuato locale di deposito ed utilizzando idonei contenitori;
- i) i veicoli ed i rottami presenti nel centro dovranno essere disposti in modo da consentire l'eventuale transito ed accesso dei mezzi di soccorso e dei VV.FF., dovranno inoltre essere mantenuti in perfetta efficienza il sistema e le attrezzature predisposte per lo spegnimento di incendi o focolai;
- j) dovranno essere effettuate almeno nel periodo primaverile ed autunnale, operazioni di derattizzazione e disinfestazione onde prevenire rischi per la salute pubblica;
- k) il centro di trattamento dovrà essere gestito in conformità ai contenuti presenti nel piano di adeguamento presentato ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 209/2003 ed approvato con atto di Giunta Provinciale 12/01/2006, n. 13;
- l) i rifiuti in ingresso al centro e quelli prodotti dovranno essere successivamente smaltiti presso centri autorizzati o riutilizzati secondo le modalità previste dalle normative vigenti entro 12 mesi dalla loro presa in carico;

2) **stabilire** che il presente provvedimento sostituisce anche l'autorizzazione di cui all'art. 124 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., per lo scarico (S1) di acque reflue industriali in pubblica fognatura che dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) nel pozzetto di prelievo fiscale dovranno essere rispettati i limiti di cui alla colonna "Scarico in rete fognaria" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- b) il pozzetto di prelievo fiscale dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo; tale pozzetto dovrà essere reso sempre accessibile all'Autorità di Controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;
- c) i limiti di emissione di cui al precedente punto non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- d) deve essere sempre quantificabile il volume dello scarico in pubblica fognatura. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere calcolata mediante contatori (differenziali o allo scarico) opportunamente installati a cura del titolare dello scarico in accordo con il Gestore del Servizio Idrico Integrato;
- e) il disoleatore dovrà essere sempre tenuto in funzione in presenza di produzione di acque reflue;
- f) dovrà essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia delle condotte fognarie e

del disoleatore; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi e degli oli dall'impianto stesso. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;

- g) nel caso si verificano imprevisti che modificano il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti o disservizi all'impianto di trattamento o avaria alle condotte fognarie interne, ovvero cessazione del funzionamento dello stesso impianto di trattamento, la Ditta dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) ad Arpae, al Gestore del Servizio Idrico Integrato ed al Comune di Cortemaggiore, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
  - h) dovrà essere preventivamente comunicata ad Arpae, al Gestore del Servizio Idrico Integrato ed al Comune di Cortemaggiore ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione dell'impianto di trattamento rispetto a quanto agli atti;
  - i) i fanghi, gli oli e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia del disoleatore o delle condotte fognarie dell'azienda dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto delle normative di settore vigenti;
- 3) **stabilire** inoltre che, ai sensi dell'art. 208, comma 11 - lettera g) - del D. Lgs. n. 152/2006 - il titolare della presente autorizzazione dovrà prestare, entro il termine di **90 giorni dalla data di adozione del presente atto**, pena la revoca - previa diffida - dell'autorizzazione stessa in caso di inadempienza, una garanzia finanziaria a copertura dei costi di smaltimento e/o recupero degli eventuali rifiuti rimasti all'interno dell'impianto o di bonifica che si rendesse necessaria dell'area e delle installazioni fisse e mobili, ivi compreso lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle operazioni anzidette, nel periodo di validità della garanzia stessa;
- 4) **quantificare** la garanzia finanziaria di cui sopra, a termini di cui all'art. 5 - punto 5.3 della deliberazione G.R. n. 1991 del 13/10/2003, in **€ 50.000,00** (importo minimo) e di specificare che la garanzia stessa potrà essere costituita nei seguenti modi, così come previsto dall'art. 1 della L. 10.06.1982, n. 348:
- da reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23/05/1924 n. 827 e successive modificazioni, da versare presso la Tesoreria di Arpae gestita dall'UNICREDIT S.p.a. - via Ugo Bassi 1 - Bologna;
  - da fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12/03/1936, n. 375, e successive modificazioni;
  - da polizza rilasciata da imprese di assicurazione autorizzate al rilascio di polizze fideiussorie a garanzia di obbligazioni verso Enti Pubblici ed operanti nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi ed iscritte all'Albo IVASS;
- 5) **dare atto** che la suddetta garanzia finanziaria dovrà essere inviata a questa Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'Arpae di Piacenza indicando come soggetto beneficiario l'Arpae - Agenzia Regionale per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna - via Po 5 - 40139 BOLOGNA (P.IVA/C.F. - 04290860370);
- 6) **evidenziare** che la scadenza della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla durata dell'autorizzazione maggiorata di 2 anni (quindi fino al 31/03/2029);
- 7) **precisare** che qualora si verifichi l'utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte di questa Struttura, la garanzia stessa, in caso di continuazione dell'attività, dovrà essere ricostituita a cura della Ditta autorizzata, nella stessa entità di quella originariamente determinata con il presente atto autorizzativo;

8) **riservarsi** la facoltà di chiedere, prima della scadenza dei termini, il prolungamento della validità della garanzia medesima qualora emergano, a seguito delle verifiche attuate dalle autorità di controllo, effetti ambientali direttamente connessi alla suddetta attività di smaltimento;

9) **dare atto** infine che:

- il titolare della presente autorizzazione è tenuto al rispetto degli artt. 189, 190 e 193 del D.Lgs. n. 152/2006 (MUD, registri di carico/scarico e formulari di identificazione) e di quanto eventualmente previsto dal D.M. 17/12/2009 "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti" (SISTRI);
- il presente provvedimento non comporta spese né riduzione di entrata.

Sottoscritta dalla Dirigente Responsabile della  
Struttura Autorizzazioni e Concessioni  
Dott.ssa Adalgisa Torselli  
con firma digitale

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**